



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"CASSANDRO FERMI NERVI"

via Madonna della Croce, 265 - 76121 BARLETTA

INDIRIZZI DI STUDIO

Sede I.T.E.S. Cassandro - Amministrazione, Finanza, Marketing - Turismo

Sede I.T.I.S. Fermi - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni

Sede I.T.G. Nervi - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Chimica, Materiali e Biotecnologie

CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO



CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
[C.I.G.: ZA9245C4AC]

TRA

Società CENTRO G.A.M. IDEA UFFICIO, con sede a TRINITAPOLI, Viale KENNEDY n°39, Codice Fiscale DMTNLM60R48A669U - P.IVA 01782440711 qui rappresentata dal Sig.ra DIMATTEO ANGELA MARIA nella sua qualità di legale rappresentante, (di seguito denominata FORNITORE);

E

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. CASSANDRO - E. FERMI - P. L. NERVI", con sede in Barletta alla Via Madonna della Croce n. 265 - codice fiscale 90109460726, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Prof. Antonio CATAPANO, nato a Barletta il 21/09/1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

si conviene e stipula quanto di seguito descritto:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il FORNITORE noleggia i seguenti beni mobili:

descrizione fotocopiatori		plesso/ufficio
n. 01 MULTIFUNZIONE marca KYOCERA Mod. Taskalfa 3212i	matricola R428100695	FERMI/UFFICIO
n. 01 MULTIFUNZIONE marca OLIVETTI Mod. d-COPIA 4500MF	matricola NK41800164	FERMI/SEGRETERIA
n. 01 MULTIFUNZIONE marca KYOCERA Mod. Taskalfa 3212i	matricola R428101046	CASSANDRO
n. 01 MULTIFUNZIONE marca KYOCERA Mod. Taskalfa 3212i	matricola R428101045	NERVI

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni due e decorre dal 01/09/2018 con possibilità di rinnovo ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i riordini della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

3. CANONE DI NOLEGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone fisso mensile per la durata del contratto, per le apparecchiature già descritte, resta fissato in:

- € 94,00 (euro novantaquattro/00) oltre IVA mensili, e include n. 10.000 (diecimila) copie mensili per le KYOCERA;
- € 98,00 (euro novantotto/00) oltre IVA mensili, e include n. 10.000 (diecimila) copie mensili per la OLIVETTI.

Il **canone variabile** costituisce l'importo che sarà addebitato per ciascuno scatto eccedente il numero minimo mensile totale di quarantamila copie (n. 10.000 x 4). Il costo unitario per le copie eccedenti è di **€ 0,01 (euro zero/01)** oltre IVA. Le copie eccedenti verranno conteggiate e fatturate alla scadenza di ogni **trimestre**.

A tal proposito il COMMITTENTE invierà al FORNITORE via mail l'apposita lettura del contatore, entro il secondo (2°) giorno lavorativo successivo alla scadenza trimestrale.

Il pagamento dei canoni avverrà con fatturazione elettronica trimestrale posticipata, con bonifico bancario.

4. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Il FORNITORE provvederà alla manutenzione ordinaria delle macchine la riparazione e la sostituzione di parti delle stesse soggette ad usura, nonché il materiale di consumo ad eccezione della carta.

Essa avverrà durante il normale orario di lavoro, ivi compresa la sostituzione di parti eventualmente difettose, con esclusione di quelle danneggiate per incuria o cattivo uso da parte di operatori, che saranno addebitate a parte.

L'intervento di manutenzione e/o assistenza su richiesta del personale del COMMITTENTE avverrà entro 1 (uno) giorno lavorativo.

5. SPESE DI INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE

L'installazione e disinstallazione per la consegna e ritiro delle apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del FORNITORE.

6. RESPONSABILITÀ

Il COMMITTENTE è tenuto ad usare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza.

Il COMMITTENTE dichiara di essere a conoscenza delle specifiche di installazione relative alle apparecchiature noleggiate.

Il COMMITTENTE si impegna a predisporre un luogo adatto per l'installazione e per la buona conservazione delle apparecchiature. Il locale avrà i requisiti di legge agli effetti della tutela degli ambienti di lavoro.

Il COMMITTENTE informerà immediatamente il FORNITORE di ogni malfunzionamento, danno o perdita relativi alle apparecchiature.

Al termine del contratto, il COMMITTENTE si impegna a restituire i beni in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso. In caso di danneggiamento o distruzione dei beni il COMMITTENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE i costi di riparazione o di riacquisto degli stessi. Essa è tenuta a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita, anche se causate da terzi, o furto dei medesimi, al valore di mercato in vigore al momento.

Il COMMITTENTE sarà inoltre responsabile dei danni che il FORNITORE potrà risentire da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di essa. Il COMMITTENTE dovrà prontamente informare il FORNITORE a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, delle azioni e procedure suddette e risarcirla delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.

Il FORNITORE in caso di inadempimento da parte del COMMITTENTE di una delle obbligazioni assunte con il presente contratto, si riserva la facoltà di sospendere il servizio di assistenza tecnica.

La sospensione del servizio avrà inizio dal momento in cui il FORNITORE trasmetterà la "lettera di sospensione" a mezzo PEC. La sospensione non fa venire meno l'obbligo di pagamento dei canoni. La ripresa del servizio sarà preceduta da una visita tecnica straordinaria, al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature. In caso di utilizzo improprio delle apparecchiature durante il periodo di sospensione, il FORNITORE addebiterà al COMMITTENTE il costo della visita, il costo di ripristino delle parti danneggiate ed i costi per l'eventuale sostituzione di ricambi e/o materiali di consumo.

Decorsi 30 giorni dal periodo di sospensione, in mancanza di adempimento, il contratto si risolve automaticamente, come specificato al punto n. 7 del presente contratto. Il FORNITORE è espressamente autorizzato ad accedere nei locali ove le apparecchiature si trovano per effettuare il ritiro.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il FORNITORE potrà risolvere il contratto con raccomandata A.R. in caso di:

- inadempimento da parte del COMMITTENTE dell'obbligazione di pagamento del canone trimestrale;
- inadempimento da parte del COMMITTENTE degli obblighi espressamente previsti dall'art. 7 del presente contratto;
- negligenza del COMMITTENTE nell'uso e nella conservazione delle apparecchiature;
- cessazione dell'attività aziendale del COMMITTENTE e/o cessione d'azienda.

Il FORNITORE avrà pieno diritto di rientrare in possesso delle apparecchiature noleggiate ed ottenere il pagamento da parte del COMMITTENTE di una indennità corrispondente al 100% del canone base che sarebbe maturato fino alla scadenza naturale del contratto.

La corresponsione di tale indennità lascia impregiudicati i diritti del FORNITORE sui crediti maturati fino alla cessazione del rapporto ed al risarcimento dei danni da esso eventualmente subiti per il recupero e/o per la riparazione delle apparecchiature.

8. PROPRIETÀ

Il COMMITTENTE dichiara che le apparecchiature, gli accessori e le parti di ricambio compresi nel contratto di noleggio sono e resteranno di proprietà del FORNITORE e verranno usati nei locali predisposti. Di conseguenza Il COMMITTENTE non potrà né venderli, né cederli anche gratuitamente, né trasferirli a terzi a qualunque titolo, né darli in sublocazione, né sottoporli a pegno, né compiere o non compiere atti o fatti che possano in qualche modo limitare o pregiudicare il diritto di proprietà e la disponibilità materiale o giuridica in esso compresa, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire il FORNITORE di ogni danno che da questo ne derivi. Il COMMITTENTE si impegna a non asportare o fare asportare alcuna etichetta o altra marca apposta dal FORNITORE.

9. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Trani.

10. VARIAZIONE DATI

Il COMMITTENTE si impegna a dare tempestiva comunicazione al **CENTRO G.A.M. IDEA UFFICIO** di ogni variazione che interverrà ai dati menzionati ad inizio contratto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER ACCETTAZIONE

